

## ALLEGATO A

Codice: PSI/A1-A2/02/2017-2018

### Disposizioni concernenti le integrazioni al corrispettivo

1. Il titolare di incarico di insegnamento, esclusivamente se non residente in Valle d'Aosta, ha diritto ad una integrazione complessiva dei compensi, una volta per semestre, in base alla provenienza e alle ore di didattica diurna\*, secondo le seguenti modalità:

DISTANZA	Residenti in altre regioni italiane	Residenti all'estero
Fino a 150 KM	5,00/ora	6,00/ora
Da 150 KM a 250 KM	7,00/ora	7,00/ora
Da 250 KM a 500 KM	9,00/ora	10,00/ora
Oltre 500 KM	11,00/ora	13,00/ora

2. Ai fini dell'individuazione della provenienza sarà considerata, per i docenti non appartenenti ai ruoli universitari, la residenza o il domicilio (in caso di domicilio diverso dalla residenza sarà individuata la fascia economicamente più conveniente per l'Università), mentre per i docenti appartenenti ai ruoli universitari sarà considerata la sede universitaria.
3. Le integrazioni riportate al punto 1 saranno corrisposte unicamente per il primo incarico di insegnamento conferito, indipendentemente dal fatto che l'insegnamento venga replicato totalmente o parzialmente in orario serale. Le integrazioni potranno essere erogate nuovamente soltanto nel caso in cui l'insegnamento oggetto del secondo incarico si svolga in altro semestre.
4. Non è previsto alcun compenso integrativo per gli insegnamenti sotto le 10 ore.

\* Ai docenti titolari esclusivamente di attività didattica serale sarà egualmente corrisposto un compenso integrativo, calcolato con le medesime modalità, sulla base delle ore serali.